

COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE DEL 14 FEBBRAIO 2013

Oggetto: aggiornamento "Decreto Parametri bis"

Lo schema di decreto interministeriale Giustizia-Infrastrutture predisposto a dicembre 2012, che definisce i parametri da utilizzare per la determinazione dell'importo da porre a base di gara nell'ambito dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura, è stato bocciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella seduta del 15 gennaio scorso.

La base dello schema del decreto è il DM 140/2012, relativo ai parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali.

Tra le novità che emergono nella lettura dello schema: la classificazione dei servizi professionali in funzione della categoria delle opere e del grado di complessità; la liquidazione forfettaria delle spese, parametrata al valore dell'opera e variabile tra il 10 e il 25%; il ricorso alle vacanze con un calcolo su base oraria del compenso per le prestazioni non liquidabili in base al valore dell'opera.

Un regolamento necessario e atteso dopo che il DL 1/12 aveva cancellato ogni riferimento alle tariffe, privando le stazioni appaltanti di riferimenti certi per calcolare gli importi e per determinare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione.

Il decreto sviluppo 83/12 era intervenuto con una soluzione ponte, stabilendo che le tariffe abrogate e le classificazioni delle prestazioni professionali, vigenti prima dell'entrata in vigore del DL n.1/2012, potranno continuare a essere utilizzabili solo per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali (art.5 DL 83/12).

Nel decreto veniva inoltre precisato che i parametri definiti in un nuovo regolamento, non possono condurre a un importo a base di gara maggiore di quello derivante dall'applicazione delle tariffe abrogate.

Nell'esprimere parere negativo il Cslp rileva che le simulazioni effettuate dal Ministero negli schemi allegati al decreto interministeriale, relative al confronto tra i nuovi parametri e il DM 4/4/2001, non sarebbero esaustive di tutta la casistica.

In sostanza non sarebbe sempre provato il rispetto del vincolo normativo della determinazione di importi a base di gara inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe, come ad esempio per gli studi di prefattibilità ambientale, dello studio di impatto ambientale e della relazione di indagine geotecnica.

A completare il quadro è arrivata la nota dell'Autorità di Vigilanza che concorda, con il parere del Cslp, aggiungendo che nella predisposizione dei bandi di gara il Responsabile del Procedimento dovrebbe verificare che l'applicazione dei parametri non porti ad un superamento delle tariffe abrogate precisando anche, che qualora la verifica dovesse avere esito positivo, il prezzo a base d'asta del servizio di architettura e di ingegneria dovrebbe essere ridotto almeno al valore ricavabile dalle tariffe abrogate.

Nella nota che viene conclusa con la richiesta di modifica del decreto, viene anche precisato che le stazioni appaltanti non hanno "l'obbligo" bensì "la possibilità" di ricorrere ai "parametri" per la determinazione dell'importo a base di gara.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi **Gian Vito Graziano** ha dichiarato a www.lavoripubblici.it *"Sono meravigliato dell'atteggiamento pregiudiziale dell'Autorità rispetto al mondo delle professioni e delle sue forme minime di regolamentazione. I parametri che il Ministero della Giustizia intende approvare sono una **forma minima e indispensabile di regolamentare un mercato**, quello dei servizi professionali, che è completamente allo sbando proprio per la*

manca di regole. I parametri, per chi non lo avesse ancora capito, servono alle stazioni appaltanti molto più che ai professionisti".

Dal sito <http://www.lavoripubblici.it/> riprendiamo il seguente commento:

“In pratica per l’Autorità il "decreto parametri-bis" dovrebbe essere soltanto un **semplice riferimento di tetto massimo** ed ogni amministrazione potrebbe decidere, con semplici giustificazioni, di **determinare autonomamente**, per i servizi di architettura e di ingegneria, **l’importo da porre a base d’asta**.

Ma la domanda che è lecito porsi è: **Perché questo non si verifica anche per i lavori? Perché per determinare l’importo a base d’asta esistono prezziari che le amministrazioni sono obbligate ad utilizzare per la determinazione a base d’asta del lavoro stesso?**

La risposta è molto semplice ed è, probabilmente, legata al differente potere contrattuale dei professionisti rispetto alle imprese.

Cosa succederà adesso? Certamente restiamo in attesa del parere del Consiglio di Stato e sappiamo di certo che, in atto e sino a quando non entrerà in vigore il nuovo decreto, così come disposto dall’art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, nelle more dell’emanazione del previsto decreto interministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell’individuazione delle prestazioni professionali.”

In conclusione, a un anno dal DL 1/12 e dopo mesi di lavoro tra i ministeri interessati e i Consigli Nazionali delle Professioni la questione sembra ancora aperta e, per quanto ci riguarda, riteniamo discutibili le censure che ritardano l’emanazione di un provvedimento indifferibile ed urgente.

Auspichiamo che i soggetti interessati, in tempi brevi, emanino gli atti per consentire la rapida approvazione e applicazione del provvedimento.

Questo Ordine nel monitorare attentamente l’evolversi della situazione e darne informativa, invita gli Iscritti a seguire gli sviluppi dal sito dell’ORG Marche, del CNG e da altri portali specializzati del settore.

Il Presidente
Geol. Enrico Gennari

